

I PARTICOLARI DELLA LEGGE

Camera-senato, cosa cambia

Nell'architettura costituzionale delineata dalla riforma, alla camera dei deputati, che «rappresenta la Nazione» e di cui non è modificata la composizione, spetta la titolarità del rapporto di fiducia e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del governo. Diversamente, al senato della Repubblica è attribuita la funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali, nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Muta quindi la modalità di elezione del senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente) e che diviene organo a elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dalla Costituzione vigente, il senato sarà composto di 95 senatori eletti dai Consigli regionali, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, tra i consiglieri regionali e i sindaci del territorio, cui si aggiungono gli ex presidenti della Repubblica e 5 senatori che possono essere nominati dal presidente della Repubblica per sette anni, non rinnovabili (spariscono quindi anche i senatori a vita). Viene di conseguenza semplificato l'iter della approvazione dei disegni di legge, che prevede l'esame della sola camera e l'invio al senato dei territori, che dovrà chiedere entro i dieci giorni successivi la possibilità di produrre modifiche. Se tale opzione viene esercitata il testo viene rinviato alla camera entro i 30 giorni successivi e la camera, dopo averlo approvato, invia direttamente la legge al presidente della Repubblica. Termina in questo modo la triste vicenda del governo che è sempre costretto a emanare decreti legge che, per essere convertiti entro i 60

giorni, devono essere sottoposti al voto di fiducia, mortificando il ruolo del potere legislativo del parlamento. I senatori non avranno retribuzione.

Viene introdotto l'istituto del Referendum propositivo e quello indicativo, sul modello delle democrazie più evolute. Raccogliendo 150 mila firme i cittadini possono proporre delle leggi, anche su iniziativa delle «formazioni sociali» previste dall'art. 2 della Costituzione. Viene invece aumentato a 800 mila il numero delle firme necessarie per il referendum abrogativo, di cui viene confermata la natura. Viene confermata definitivamente l'abrogazione del Cnel e quella delle province. Vengono ridotti i poteri di competenza delle regioni, quando questi sono delle duplicazioni dei poteri assegnati allo Stato centrale, sopprimendo il criterio della competenza concorrente, che aveva creato infiniti episodi di conflittualità tra Stato e regioni.

Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Vengono limitati gli emolumenti a tutti gli eletti a cariche istituzionali, riducendo i costi della politica e viene introdotto il principio dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

